



Comune di LEVERANO
(Provincia di Lecce)

ORDINANZA

N. 105 DEL 02/10/2025 PROT. 17247

OGGETTO: ALLACCIAMENTO OBBLIGATORIO ALLA RETE FOGNARIA NERA COMUNALE.

IL SINDACO

PREMESSO E CONSIDERATO CHE:

- l'art. 3 della Direttiva 91/271/CEE prevede che:

“Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, ...

Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale”;

- l'art. 100 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. prevede che:

“Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane”;

- il Regolamento Regionale n. 13 del 22 maggio 2017 – Art. 3 (Progettazione delle reti di fognatura nera), con il quale è stato abrogato il R.R. 5/1989, prevede che:

- 6. Nelle zone servite da pubblica fognatura, gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili devono essere obbligatoriamente allacciati alla stessa. ...

- 7. Gli scarichi esistenti nelle zone non ancora servite dalla pubblica fognatura, ma ricomprese nella perimetrazione dell'agglomerato, devono essere allacciati alla rete pubblica entro sei mesi dalla realizzazione della stessa.”

- ai sensi degli articoli 15, paragrafo 4, e 17 della Direttiva 91/271/CEE, le Regioni sono tenute ogni due anni a predisporre e a comunicare, sia i dati riguardanti lo stato di attuazione della Direttiva nel comparto fognario-depurativo, sia i programmi di implementazione atti a fronteggiare le situazioni rilevate di inadeguatezza rispetto agli standard previsti, tramite un format (Questionario UWWTD) predisposto dalla stessa Commissione Europea; i Questionari rappresentano lo strumento utilizzato dalla Commissione Europea per la verifica dello stato di attuazione della Direttiva;

- il mancato o non corretto adeguamento dei sistemi di raccolta delle acque reflue urbane attraverso le reti fognarie (art. 3) e le non conformità del trattamento depurativo (articoli 4 e 5), a fronte dei termini previsti dalla Direttiva, registrati nei Questionari suddetti, determinano l'avvio di contenziosi per mancata applicazione della Direttiva in argomento;

- con riferimento specifico all'art. 3 della Direttiva, la procedura di infrazione può ingenerarsi anche a causa di un grado insufficiente di allacciamento degli utenti alla rete pubblica di fognatura nera, pur realizzata e regolarmente funzionante;

- per quanto attiene l'art. 3 (% di collettato alla rete di fognatura), il valore del 98% costituisce il limite minimo di “conformità legale” definito dalla Commissione Europea nella metodologia per verificare se la Direttiva è correttamente applicata in ogni Stato membro, vale a dire che per il giudizio di conformità legale secondo l'art. 3 il carico generato trattato deve essere maggiore o uguale al 98%;

- nell'agglomerato in oggetto la percentuale di collettato, intesa come rapporto tra n° di utenze fognarie e n° di utenze idriche, è al di sotto del 98%, limite minimo di “conformità legale” definito dalla Commissione Europea nella metodologia per verificare se la Direttiva 91/271/CEE è correttamente applicata in ogni Stato membro;

- il Regolamento Regionale n. 26 del 12 dicembre 2011 e ss.mm.ii. disciplina gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.;

- il Regolamento Regionale n. 1 del 7 febbraio 2017, che modifica ed integra il R.R. n. 26/2011, attraverso i commi 1 e 2 dell'art. 2, disciplina la possibile deroga al trattamento appropriato, con il deposito temporaneo delle acque reflue, prevedendo al comma 2 che: “Per gli insediamenti esistenti e le nuove costruzioni di cui al comma 1 ricadenti in aree che, ove incluse negli agglomerati individuati nel vigente Piano regionale di Tutela delle Acque, saranno servite da pubblica fognatura, la deroga assume carattere provvisorio, nelle more della realizzazione della rete fognaria. In detti casi, l'efficacia del nulla osta cessa al momento della

realizzazione ed entrata in esercizio della pubblica fognatura e l'utenza dovrà essere obbligatoriamente allacciata alla stessa, non potendo più essere consentito il deposito temporaneo delle acque reflue. L'allacciamento dovrà avvenire nei tempi che saranno individuati dall'ufficio competente e secondo le modalità previste dal soggetto gestore”;

- l'insufficiente grado di copertura relativo alla rete urbana di fognatura nera può essere dovuto anche ad un grado insufficiente di allacciamento degli utenti alla rete stessa, pur realizzata e regolarmente funzionante;
- il mancato allacciamento degli scarichi alla rete pubblica di fognatura nera comporta il possibile perdurare di condizioni di rischio igienico-sanitario e di inquinamento della falda acquifera e contrasta con l'esigenza di migliorare la qualità ambientale del territorio;
- lo smaltimento delle acque reflue da parte degli utenti, attraverso sistemi fognari e depurativi non regolamentati, diversi dall'allacciamento alla fognatura pubblica, può essere causa di danno ambientale e in particolare di inquinamento della falda acquifera, situazioni sanzionabili ai sensi delle normative vigenti anche penali.

RICHIAMATE:

- l'Ordinanza Sindacale n. 61 prot. n. 18628 del 16.10.2009;
- l'Ordinanza Sindacale n. 42 pror. n. 13370 del 17.08.2011;
- l'Ordinanza Sindacale n. 55 prot. n. 14043 del 08.09.2016;
- l'Ordinanza Sindacale n. 88 prot. n. 19037 del 25.10.2019;

con le quali è fatto obbligo di allaccio alla rete cittadina di fognatura nera per tutti gli immobili ubicati su tratti di strada già servita della rete ed elencati nelle stesse ordinanze;

TENUTO CONTO della nota dell'ATO Puglia (Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione del servizio Idrico Integrato) con la quale, al fine di adottare ogni utile intervento per l'adeguamento alla direttiva 91/271/CEE, per la cui inosservanza è in corso la procedura d'infrazione, si richiede ai Sindaci di emettere specifica Ordinanza che obblighi gli utenti del servizio idrico integrato, se sprovvisti, a realizzare con urgenza l'allacciamento alla rete urbana di fognatura nera, nelle zone servite, ai sensi del Regolamento Regionale n. 5 del 03.11.1989 e s.m.i. (Disciplina delle pubbliche fognature);

TENUTO CONTO della Circolare del Presidente della Regione Puglia n. 8676 del 13.07.2010;

RILEVATO CHE da tempo sono stati completati ulteriori tratti della rete pubblica di fognatura nera e che allo stato, da una puntuale verifica, non tutte le utenze del servizio idrico integrato hanno provveduto ad allacciarsi;

CONSIDERATO CHE tale situazione comporta il persistere di condizioni igienico sanitarie precarie e contrasta con le esigenze di ridurre i rischi di contaminazione della falda acquifera e di migliorare la qualità

ambientale del territorio;

VISTO il Verbale di Collaudo Tecnico Funzionale redatto in data 08.06.2015 e comprendente le seguenti vie:

Via Capiluppo (da via F.lli Bandiera a Via T.Livio)
Via U. Giordano (da via Palestro a via Montegrappa)
Via Carmiano (da via Puccini a via Mascagni)
Via Turati (da via E. Fermi a via dei Tigli)

VISTO il Verbale di Collaudo Tecnico Funzionale redatto in data 07.06.2019 e comprendente le seguenti vie del Centro Storico:

Corte De Castro
Vico Murano
Breve tratto di Via Lunga
Vico Pampi e Vico De Quarta

VISTO l'ulteriore Verbale di Collaudo Tecnico Funzionale redatto in data 14.06.2022 dall'AQP e comprendente le seguenti vie:

Via Chieti	Via Bellini	Via Ponza
Via Pescara	Via Piccinni	Via Gioberti
Via Perugia	Via Gentile	Via Cattaneo
Via Potenza	Via Paganini	Via Oberdan
Via Modena	Via Rossini	Via Allende
Via Matera	Via Verdi	Via Marx
Sp N.119	Via Paisiello	Via Malta
Via Molfetta	Via Umberto I	Via Elba
Via Foggia	Via F.lli Bandiera	Via Leuca
Via Ancona	Via Schipa	Via San Martino della Battaglia
Via Barletta	Via Caruso	Trv. Di Vico Galilei
Via Bari	Via Carmiano	Via Togliatti
Via Taranto	Via Vespucci	Vico Galilei/Mameli
Via Brindisi	Via Cairoli	Via Trieste
Via Lecce	Via Dei Garofani	Via Fermi
Via M. D'Azeglio	Via Dei Ciclamini	Via Goito
Via Macchiavelli	Via Sant'Angelo	Via Padre Scagliosi
Via Torino	Via 2 Giugno	Via Don Sturzo
Via Aosta	Via Delle Rose	Via Aia Vecchia
Via Milano	Traversa Via G. Di Vittorio	Via Adige
Via S. Pellico	Via F.lli Cervi	Via Reno
Via G. Garibaldi	Via Delle Gerbere	Via Pavese
Via Bixio	Via 2 Giugno	Via Cutura
Via Baracca	Via Bengasi	Via Don Diana
Via Potenza	Via XXV Aprile	Via Padre Lombardo Radice
Via Veglie II tratto	Via Di Vittorio/Via De Mitri	Via Don Miglietta
Via Cosenza	Via Dei Tulipani	Via Ancona
Via Einstein	Via Dei Gladioli	Via Piemonte
Via De Pietro	Via Parini	Via Lombardia
Via Benedetto Croce	Via Lipari	P.zza Italia/Via Liguria
Via Colombo	Via Tremiti	Via Menotti
Via Toscanini/Via Paisiello	Via Ungaretti	Via Cesarea
Via Puccini	Via Solferino	Via Turati
Via Gargano	Via Emilia	Via Lazio
Via Sardegna	Via Puglia	Via Friuli
Via Abruzzo	Via Marche	Via Basilicata
Via Primitivo	Via Negroamaro	Via Molise – Via Cilento
Via Dell'Uva	Via Sicilia	

VISTO l'ulteriore Verbale di Consistenza e Consegna tra Amministrazione Comunale e AQP S.P.A. sottoscritto in data 28.11.2023 e comprendente le seguenti vie:

Via San Cosimo (da Vico degli Ebrei fino a via Murano)

Vico Quartarari

VISTA la realizzazione di 5 pozzetti sifonati fognanti lungo Via San Cosimo e Vico Lunga del Centro Storico (Via G. marciano con angolo Via Sedile - Via San Cosimo con angolo Via Greci - Via San Cosimo con angolo Via degli Ebrei - Via Lunga con angolo Via San Cosimo - Via Lunga con angolo Vico I° Zecca) al fine di consentire gli allacci consortile nei tratti non presi in carico da AQP;

RITENUTO pertanto necessario oltre che inderogabile disporre che tutti gli insediamenti civili, artigianali, commerciali ecc. che ricadono all'interno del territorio comunale e che fronteggiano le vie provviste di fognatura pubblica in esercizio siano obbligatoriamente allacciati alla fognatura;

VISTO l'art. 3 del Regolamento Regionale n. 5 del 02 Novembre 1989;

VISTO il D. L.vo n. 152 del 03 Aprile 2006;

RITENUTO dover provvedere in merito;

ORDINA

a tutti i proprietari, agli amministratori di condomini e a tutti i titolari di diritti reali dei fabbricati, a qualsiasi uso siano adibiti e destinati che non hanno ancora provveduto ad allacciarsi alla rete pubblica di fognatura nera, di presentare all'Acquedotto Pugliese S.p.a., tramite numero verde 800735735 o presso gli uffici siti in Lecce via Monteroni o Nardò via San Severino n. 99, richiesta di allacciamento dei propri scarichi dei reflui domestici ed assimilabili alla pubblica fognatura **ENTRO E NON OLTRE 60 (sessanta) GIORNI** dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale.

Sono soggetti alla presente ordinanza tutti gli immobili già interessati dalla Ordinanza n. 61/2009, n. 42/2011 e n. 55/2016 e successive che non hanno ancora provveduto ai relativi allacci.

Agli stessi proprietari di provvedere, ad avvenuto e attivato allacciamento alla rete fognaria, alla dismissione dei sistemi di smaltimento dei liquami esistenti (espurgare e disattivare i depositi temporanei eventualmente presenti o gli impianti comunque non compatibili).

Sono esenti dall'osservanza della presente Ordinanza gli immobili non ancora serviti da rete fognaria pubblica.

INFORMA

che tutte le notizie di tipo tecnico amministrative dovranno essere richieste esclusivamente al gestore AQP S.p.a. siti in Lecce alla via Monteroni di Lecce e in Nardò alla via San Severino n. 99.

AVVERTE

che in caso di inottemperanza nei termini sopraindicati si procederà:

- all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- alla sanzione pecuniaria nella misura prevista dal regolamento comunale per l'applicazione della sanzione amministrativa in materia di violazione delle norme regolamentari e delle ordinanze comunali approvato con delibera di C.C. n. 21 del 04 Giugno 2008, fatta salva l'informativa di inottemperanza agli uffici preposti ed all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del C.P. e fatto salvo che la mancata ottemperanza non costituisce reato grave;
- alla revoca delle autorizzazioni di abitabilità e agibilità con ogni conseguenza di legge.

COMUNICA

che ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 Agosto 1990 n. 241 il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Valerio COSTANTINO.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo - di Lecce entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa; al T.A.R. di Lecce entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. n. 1199 del 24 Novembre 1971)

DISPONE

che la divulgazione della seguente ordinanza mediante affissione di manifesti nei principali e non luoghi utilizzati per la comunicazione di interesse alla cittadinanza, Albo Pretorio Comunale e sito internet del Comune di Leverano (www.comune.leverano.le.it);

che la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale per quanto di rispettiva competenza e all'Ufficio Tecnico Comunale;

che la presente ordinanza sia notificata per l'esecuzione:

- Comando Polizia Municipale;
- Ufficio Tecnico Comunale Settore Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi;
- Ufficio Tecnico Comunale Settore Assetto del Territorio e Urbanistica;

e per opportuna conoscenza e quanto di competenza a:

- Prefettura di Lecce -Ufficio Territoriale del Governo;
- A.T.O Puglia - Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione del Servizio idrico Integrato - Via P. Borsellino e G. Falcone n. 2 - 70125 Bari;
- AQP S.p.a. - soggetto unico gestore S.I.I: - Compartimento di Lecce;
- ASL Lecce - Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Lecce.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio a lui affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, comunitaria, regionale e dei regolamenti in vigore presso questo Ente. Il presente provvedimento, inoltre, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie.

Li, 29/09/2025

Li _____

IL COMPILATORE
f.to Valerio COSTANTINO

IL SINDACO
f.to **MARCELLO ROLLI**

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1868

Su conforme attestazione del ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE, si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 02/10/2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Leverano, addì 02/10/2025

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Dott. Dario Verdesca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Leverano

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Leverano, 02/10/2025
